

## Delibera n° 121

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 gennaio 2023**

**oggetto:**

BANDO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE PMI, CON UNITÀ OPERATIVA IN REGIONE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ARBOREI PER L'ANNO 2023, IN ATTUAZIONE DELL'ART 3, COMMI DA 17 A 29, DELLA LR 24/2021 (LEGGE DI STABILITÀ 2022).

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare l'articolo 3, commi 17 e 18, che prevede che la Regione attivi iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi e che, per tali finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 19 della legge regionale 24/2021, spetta alla Giunta regionale provvedere all'attuazione degli interventi mediante l'emanazione di appositi bandi;

**Considerata** la necessità di emettere un bando recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2023, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 24/2021;

**Visto** il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 e in particolare l'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;

**Preso atto** che la sintesi delle informazioni del regime di aiuti è stata regolarmente notificata ai competenti Uffici della Commissione europea in data 15 dicembre 2021 e registrata con numero SA.101077 (2021/XA);

**Vista** la legge regionale 7/2000;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **delibera**

1. Di approvare il Bando recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2023, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 121 DEL 26 GENNAIO 2023

Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle PMI, con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2023, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

### SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Regime di aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Beneficiari
- Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 Spesa minima e massima e intensità di aiuto
- Art. 7 Domande di aiuto
- Art. 8 Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 9 Istruttoria delle domande di aiuto, approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti
- Art. 10 Varianti
- Art. 11 Richiesta di anticipo dell'aiuto
- Art. 12 Rendicontazione delle spese
- Art. 13 Pagamento degli aiuti
- Art. 14 Obblighi del beneficiario
- Art. 15 Risorse disponibili
- Art. 16 Cumulo degli aiuti
- Art. 17 Rinvio
- Art. 18 Entrata in vigore

### **Art. 1**

*(Oggetto)*

**1.** Il presente Bando disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle PMI, con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, limitatamente alle specie melo, actinidia, pesco e olivo per l'anno 2023, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

## **Art. 2**

*(Regime di aiuto)*

**1.** Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

## **Art. 3**

*(Definizioni)*

**1.** Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- b) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- c) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- d) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- e) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- f) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni non compiuti; nel caso di società, rientra nella definizione di giovane agricoltore l'impresa formata da giovani agricoltori per oltre la metà numerica dei soci o l'impresa in cui la maggioranza delle quote di partecipazione è detenuta da giovani agricoltori;
- g) nuovi impianti: nuovi impianti realizzati compresi i reimpianti su superfici già occupate da coltivazioni arboree quali melo, actinidia, pesco e olivo.

## **Art. 4**

*(Beneficiari)*

**1.** I beneficiari degli aiuti sono le imprese attive nella produzione agricola primaria che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) conducono in regione una unità tecnico-economica per la produzione di prodotti agricoli, come risultante dalla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro

delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

- c) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
  - d) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà; non sono considerate imprese in difficoltà le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021;
  - e) hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
- 2.** I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità della stessa.

## **Art. 5**

*(Spese ammissibili e spese non ammissibili)*

- 1.** Sono ammissibili le spese interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda e relative a:
- a) acquisto di piante;
  - b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;
  - c) tracciamento e picchettamento del terreno per l'impianto dei pali nel limite massimo di 1.000,00 euro ad ettaro;
  - d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
- 2.** Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;
  - b) acquisto di piante annuali;
  - c) realizzazione di impianti di irrigazione;
  - d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio;
  - e) acquisto e installazione di reti antigrandine o reti antinsetto.

## **Art. 6**

*(Spesa minima e massima e intensità dell'aiuto)*

- 1.** La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 35.000,00 per melo e kiwi ed euro 5.000,00 per pesco e olivo.
- 2.** La spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 250.000,00.
- 3.** La spesa massima ammissibile ad ettaro è pari a euro 45.000,00 per melo e kiwi ed euro 10.000,00 per pesco e olivo.
- 4.** L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 60 per cento per i giovani agricoltori.

## **Art. 7**

*(Domande di aiuto)*

- 1.** Le domande per la concessione dell'aiuto sono presentate, entro il termine del 10 marzo 2023, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [competitivita@certregione.fvg.it](mailto:competitivita@certregione.fvg.it), secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione.

- 2.** Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:
- relazione descrittiva dell'intervento, planimetria, superficie e sesto degli impianti, con l'indicazione dei dati catastali e delle date di inizio e fine dell'intervento;
  - un preventivo per singola tipologia di spesa, redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con indicazione del prezzo complessivo e l'evidenza dell'IVA, relativo all'acquisto di piante, di materiali e di eventuali costi di picchettamento, piantumazione e installazione;
  - nel caso in cui l'impresa conferisca i prodotti (mele, kiwi, pesche e olive) a consorzi o cooperative localizzate sul territorio regionale: evidenza della presenza dell'impresa nell'elenco soci del consorzio o della cooperativa;
  - fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
- 3.** È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

### **Art. 8**

*(Criteri per la formazione della graduatoria)*

- Gli aiuti sono concessi con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
- Al fine della predisposizione della graduatoria, a ciascuna domanda viene assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri di priorità

	PUNTEGGIO
1 - impresa che conferisce i prodotti (mele, kiwi, pesche, olive) a consorzi o cooperative localizzate in territorio regionale.	20
2 - impresa che produce esclusivamente prodotti (mele, kiwi, pesche, olive) certificati biologici	15
3 - impresa che produce prodotti (mele, kiwi, pesche, olive) certificati biologici	10
4 - importi ammissibili a ettaro inferiori alla spesa massima stabilita: 1 punto per ogni riduzione pari a 1.000,00 euro ad ettaro, fino ad un massimo di 5 punti. I punti vengono arrotondati per eccesso al secondo decimale	0-5
5 - giovani agricoltori	5

- In caso di parità di punteggio, viene data priorità alle domande di aiuto con la minore spesa ammissibile.
- In caso di ulteriore parità di punteggio, si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC.

### **Art. 9**

*(Istruttoria delle domande di aiuto, approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti)*

- Il Servizio competitività sistema agroalimentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
  - comunica l'avvio del procedimento;
  - valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
  - verifica la sussistenza dei requisiti dei beneficiari;
  - richiede eventuali integrazioni;
  - verifica l'ammissibilità e la congruità dei costi;

- f) predisporre il verbale istruttorio;
  - g) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
  - h) predisporre la graduatoria delle domande di aiuto ammesse secondo l'ordine decrescente di punteggio, indicando la spesa ammissibile e l'importo massimo dell'aiuto;
  - i) predisporre l'elenco delle domande non ammesse, con la sintesi delle relative motivazioni.
- 2.** Il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare approva con proprio decreto la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, di quelle ammesse e non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammesse. Il decreto viene pubblicato sul sito web della Regione.
- 3.** La graduatoria ha validità di dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della stessa.
- 4.** Il Servizio competitività sistema agroalimentare concede alle imprese beneficiarie l'aiuto spettante, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sulla base delle risorse disponibili, comunicando la tempistica stabilita per l'esecuzione degli interventi, le modalità e i termini di presentazione del rendiconto.

#### **Art. 10**

*(Varianti)*

- 1.** È ammessa la presentazione di varianti che non comportano una modifica di posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

#### **Art. 11**

*(Richiesta di anticipo dell'aiuto)*

- 1.** In deroga all'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il beneficiario può fare richiesta, senza la presentazione di garanzie, di erogazione, in via anticipata, dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.

#### **Art. 12**

*(Rendicontazione delle spese)*

- 1.** A conclusione dell'intervento, il beneficiario, ai fini del pagamento dell'aiuto spettante, trasmette al Servizio competitività sistema agroalimentare la richiesta per la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture corredate dalla attestazione dell'avvenuto pagamento e documentazione attestante il mantenimento dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, punti 1, 2 e 3 dichiarati in domanda di aiuto.

#### **Art. 13**

*(Pagamento degli aiuti)*

- 1.** Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 12, il Servizio competitività sistema agroalimentare verifica la realizzazione delle opere e la rendicontazione dei costi sostenuti.
- 2.** Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

#### **Art. 14**

*(Obblighi del beneficiario)*

- 1.** I criteri di priorità di cui all'articolo 8, comma 2, punti da 1 a 3, devono essere mantenuti fino al momento della verifica di avvenuta realizzazione delle opere.
- 2.** Qualora il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporti una riduzione di punteggio che faccia venire meno la finanziabilità dell'intervento in base alle risorse al momento disponibili, l'aiuto viene revocato.

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di cinque anni dalla data di verifica della avvenuta realizzazione delle opere, gli impianti oggetto degli aiuti.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 15**

*(Risorse disponibili)*

1. Le risorse disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a euro 1.000.000,00 euro per l'anno 2023.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse entro il periodo di validità del regime di aiuti fissato al 30 giugno 2023, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 16**

*(Cumulo degli aiuti)*

1. Gli aiuti previsti dal Bando non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione alle medesime spese.

#### **Art. 17**

*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

#### **Art. 18**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Bando entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE